



DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL CAMPO SCUOLA COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA "M. MARTINI"

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce le condizioni di accesso e di utilizzo del Campo Scolastico Comunale "Moreno Martini" situato in Lucca, via delle Tagliate. L'impianto sportivo è adibito in via preminente alla disciplina dell'atletica leggera.

2. L'impianto sportivo è gestito, secondo le norme del presente disciplinare, direttamente dal Comune di Lucca, il quale ne affida la sorveglianza e la custodia a personale incaricato oppure può essere dato in gestione, mediante concessione o convenzione, ad un soggetto terzo.

Art. 2 - Destinazione d'uso

1. Nell'impianto sportivo possono essere praticate le discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecniche e funzionali e la destinazione d'uso dell'impianto, nel rispetto del presente disciplinare.

2. E' consentita in via prioritaria la pratica dell'atletica leggera, delle attività podistiche e delle attività ad esse correlate; in subordine potranno essere autorizzate attività di preparazione fisico-atletica di base di altre discipline sportive purché compatibili con le caratteristiche dell'impianto sportivo. La pratica delle discipline subordinate dovrà comunque consentire il regolare svolgimento delle attività sportive cui l'impianto è destinato in via prioritaria ed essere svolta con modalità tali da non arrecare danno all'integrità del patrimonio comunale ed alla funzionalità delle attrezzature e degli impianti esistenti.

Art. 3 – Destinatari

1. L'uso dell'impianto, comprensivo delle relative attrezzature tecnico/sportive e dei servizi annessi, è riservato in via prioritaria:

- alle Istituzioni Scolastiche del Comune di Lucca di ogni ordine e grado per le attività inerenti le lezioni curricolari di Educazione Fisica;
- alle Società sportive e alle Organizzazioni sportive del Comune di Lucca praticanti l'atletica leggera affiliate alla F.I.D.A.L. o riconosciute dal C.O.N.I.

2. In via subordinata, e compatibilmente con le concessioni dell'impianto rilasciate ai soggetti di cui al punto 1, l'uso dell'impianto è altresì consentito:

- alle Società sportive o alle organizzazioni sportive del territorio che praticano Atletica leggera affiliate alla F.I.D.A.L. o riconosciute dal C.O.N.I.;
- alle Società sportive e alle Organizzazioni sportive non praticanti l'atletica leggera;
- agli atleti individuali che intendano svolgere attività fisica di atletica leggera o di podismo purché siano iscritti a società sportive affiliate al CONI o al CIP.

Art. 4 – Richiesta di utilizzo dell'impianto

1. La richiesta di utilizzo da parte delle Istituzioni Scolastiche, dalle associazioni sportive e dagli atleti individuali, dovrà essere redatta su appositi moduli e dovrà essere inviata al Gestore dell'impianto sportivo.


2. Gli atleti individuali maggiorenni dovranno allegare alla richiesta inoltrata copia della loro iscrizione a società sportive affiliate al CONI o al CIP e del certificato di idoneità sportiva in corso di validità.

3. La richiesta di utilizzo non impegna in alcun modo il Gestore a concedere l'impianto.

Art. 5 – Autorizzazioni

1. L'accesso all'impianto sportivo da parte degli atleti individuali che ne hanno fatto richiesta, potrà avvenire a seguito di autorizzazione da parte del Gestore e con apposita tessera di riconoscimento individuale e nominativa, rilasciata dal Gestore stesso.

2. L'accesso all'impianto sportivo da parte delle associazioni sportive potrà avvenire esclusivamente a seguito di apposita concessione/autorizzazione rilasciata dal Gestore dell'impianto.



Art. 6 - Modalità per l'utilizzazione

1. L'utilizzo dell'impianto sportivo in orario scolastico da parte di studenti è consentito solo con la presenza continuativa dell'insegnante della classe, che assume anche il ruolo di responsabile a livello tecnico dell'attività sportiva praticata.
2. L'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di tesserati di associazioni sportive è consentito solo con la presenza continuativa di un istruttore qualificato che ne assume il ruolo di responsabile a livello tecnico e organizzativo dell'attività sportiva praticata.
3. L'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di atleti individuali autorizzati è consentita a condizione che non contrasti con i fruitori di cui al punto 1 e al punto 2 che ne hanno l'utilizzo in via prioritaria. Il Gestore, presente all'interno dell'impianto sportivo, ha la facoltà di allontanare gli atleti individuali che non rispettano quando disposto al comma 1 e 2 dell'art. 6.

Art. 7 - Fasce orarie

1. Il Comune di Lucca stabilisce gli orari di apertura dell'impianto sportivo.
2. Gli atleti individuali e le società sportive possono utilizzare l'impianto sportivo nei giorni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale (che possono anche variare) e che saranno prontamente comunicati agli utenti con affissione di apposita cartellonistica all'ingresso o nelle bacheche e sul sito istituzionale.

Art. 8 - Svolgimento di gare e manifestazioni


1. L'effettuazione di gare, manifestazioni e tornei di atletica leggera/podismo che prevedono l'uso esclusivo dell'impianto sportivo, è subordinata all'invio di specifica richiesta secondo le modalità e i tempi previste dall'Amministrazione Comunale.
2. Durante i periodi di allestimento, svolgimento dell'evento e ripristino, l'accesso all'impianto sportivo, spogliatoi compresi, sarà consentito unicamente agli atleti ed ai collaboratori individuati dall'organizzatore responsabile della manifestazione, che avrà la facoltà di allontanare le persone non autorizzate.
3. L'allestimento dello spazio di gara è di competenza dell'organizzatore della manifestazione cui compete la verifica dell'idoneità delle attrezzature sportive presenti nell'impianto e la loro conformità alle regole tecniche federali. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune di Lucca o al Gestore.
4. L'effettuazione di gare, manifestazioni e tornei di altre discipline sportive o di eventi scolastici, sociali, culturali o di altra natura potrà essere consentita ed autorizzata dall'Amministrazione Comunale previa valutazione della compatibilità degli stessi con le caratteristiche tecnico-funzionali dell'impianto.

Art. 9 - Uso di beni e attrezzature per allenamenti

1. Le Istituzioni Scolastiche e le associazioni sportive potranno utilizzare le attrezzature sportive fisse e mobili presenti presso l'impianto. Tale uso è svolto sotto la vigilanza e le istruzioni dell'istruttore o dell'allenatore. I responsabili tecnici, di cui al precedente art. 6, sono tenuti a verificare, prima dell'uso, che le attrezzature siano efficienti ed in buono stato di manutenzione, segnalando tempestivamente al Gestore eventuali anomalie e criticità tecnico funzionali che pregiudichino o possano pregiudicare il loro uso sicuro anche nei confronti di cose o persone.
2. Gli atleti individuali tesserati non possono usufruire dell'attrezzatura, fissa e mobile, presente presso l'impianto.
3. Durante le gare e le manifestazioni, l'uso delle attrezzature sportive è svolto sotto la vigilanza degli ufficiali di gara preposti ai sensi delle regole tecniche federali.
4. Il materiale sportivo dovrà essere richiesto al Gestore che provvederà a consegnarlo previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. Al termine dell'utilizzazione, il materiale sportivo dovrà essere sempre riconsegnato al Gestore, il quale provvederà al relativo ritiro e rimessaggio.

Art. 10 - Norme comportamentali d'uso dell'impianto e dei locali annessi

1. Durante l'utilizzo dell'impianto sportivo, tutti gli atleti ed accompagnatori delle società di atletica e delle società sportive dovranno attenersi alle seguenti disposizioni generali tendenti a salvaguardare il regolare svolgimento dell'attività e la conservazione dell'impianto.
2. Tutti gli atleti, nell'uso dell'impianto sportivo, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e sono tenuti a segnalare sempre al Gestore atti, fatti ed inconvenienti che possono essere



pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune di Lucca e della sicurezza di persone o di cose, che si siano verificati prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività nell'impianto.

3. Non è consentito lasciare in deposito né abbandonare nei locali dell'impianto attrezzature, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli atleti hanno l'obbligo di lasciare libero l'impianto, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

4. Nel caso in cui l'attività sportiva praticata preveda lo svolgimento di esercizi fisici con l'ausilio di attrezzatura per la pesistica, per lo stretching o comunque altra attrezzatura idonea all'esercizio individuale, questi dovranno essere effettuati secondo le istruzioni impartite dall'istruttore e/o responsabile tecnico, che dovrà possedere i relativi requisiti tecnico-professionali richiesti dall'ordinamento giuridico statale, dall'ordinamento sportivo ed eventualmente quelli consigliati dal costruttore dell'attrezzatura in uso.

5. Gli atleti non devono per nessuna ragione manipolare attrezzature, installare allacci, anche provvisori, attivare strumenti di comando dell'impianto di riscaldamento e di illuminazione. Per tali necessità è obbligatorio chiedere l'intervento del personale addetto.

6. Gli atleti devono essere muniti di adeguata tenuta sportiva e di apposite scarpe da ginnastica o da atletica con chiodi non superiori ai 5 millimetri, come previsto dalle norme tecniche federali, allo scopo di non danneggiare la pista, le pedane, le zone di stacco e le zone di caduta. Gli atleti che praticano le discipline del salto in alto e del lancio del giavellotto possono utilizzare scarpe con chiodi della lunghezza di 9 millimetri.

7. E' assolutamente vietato accedere alla pista, alle pedane e nei servizi con scarpe infangate.

8. Sulle pedane e sulla pista è vietato apporre segni di riferimento indelebili, con sostanze o oggetti che possono arrecare danno, pena l'obbligo dell'integrale risarcimento dei danni. Per tali segnature ci si può avvalere esclusivamente di strumenti mobili specificatamente idonei a tale scopo e che dovranno essere rimossi a fine allenamento.

9. E' vietato correre sul prato all'interno della pista e utilizzare la stessa per il riscaldamento o gli allenamenti di corsa lenta per i quali è riservato lo spazio esterno al recinto della pista. La prima corsia non deve essere utilizzata per ripetute inferiori ai 500 metri. I podisti devono utilizzare gli spazi esterni alla pista salvo allenamenti di velocità prolungata.

10. L'avvicendamento degli atleti sulla pista e sulle pedane deve essere concordato tra i docenti ed i responsabili tecnici delle società sportive da comunicare al Gestore dell'impianto in modo da permettere a tutti il regolare allenamento.

11. Agli atleti individuali è consentito il solo uso della pista per la disciplina della corsa e non quello di altre attrezzature anche se rientrano nelle discipline dell'atletica leggera.

12. Al fine di garantire una usura uniforme della pista, il Comune di Lucca, di concerto con il Gestore, può impartire disposizioni che definiscano una rotazione nell'uso delle corsie per allenamenti o attività scolastica ordinaria.

13. La pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello e del peso può essere svolta esclusivamente da atleti di società sportive, in presenza di un tecnico federale qualificato all'istruzione/allenamento di queste discipline, nelle pedane circolari e verso i settori di caduta predisposti per ciascuna disciplina. Il lancio degli attrezzi può essere effettuato quando nel settore di caduta non è presente alcuna persona ed avendo cura di assicurare l'incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell'impianto sportivo. Dopo ogni lancio, essi devono essere sempre riportati presso la pedana e mai rilanciati.


14. I praticanti del lancio del disco e del martello devono esercitare esclusivamente i lanci dalla pedana circolare munita di gabbie nella zona lanci.

15. Gli atleti che praticano le discipline dei lanci devono utilizzare attrezzi conformi ed idonei secondo le regole tecniche federali.

Art. 11 - Sospensione o interruzione delle attività sportive

1. L'utilizzo dell'impianto sportivo può essere sospeso o negato, del tutto o in parte, nei seguenti casi:

- per effetto di provvedimenti della Pubblica Autorità;
- per ragioni di sicurezza e prevenzione incendi;
- per ragioni di ordine pubblico;
- in caso di forza maggiore e di cause accidentali;
- in caso di sciopero;



- per sopravvenute esigenze di garanzia del regolare svolgimento di campionati o di manifestazioni organizzate da Federazioni sportive e Enti di promozione;
- per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento dell'attività didattica delle istituzioni scolastiche;
- per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento di particolari manifestazioni;
- per contingenti condizioni meteo che comportino o consiglino la chiusura dell'impianto per ragioni di sicurezza degli atleti e/o della struttura;
- per esigenze tecniche di manutenzione/ristrutturazione.

Art. 12 - Obblighi e divieti

1. E' vietato introdurre all'interno dell'impianto sportivo, incluso le zone riservate agli spettatori, qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso, dei mezzi a servizio di persone diversamente abili e dei mezzi di servizio del Comune di Lucca o del Gestore, e dei mezzi necessari ai lavori di manutenzione della pista.
2. Gli accompagnatori ed il pubblico devono trovare posto esclusivamente nella zona riservata al pubblico o comunque all'esterno dell'area destinata all'attività sportiva.
3. L'utenza è tenuta ad osservare le norme di cui alla legge 16 gennaio 2003 n. 3 e al decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6 in materia di divieto di fumo.

Art. 13 - Attività pubblicitarie

1. Dietro presentazione di apposita richiesta al Comune di Lucca, il richiedente potrà ottenere il rilascio di idonea autorizzazione in base alle normative vigenti in materia, l'impianto sportivo può ospitare forme di pubblicità che dovranno essere collocate esclusivamente negli spazi decisi dal Comune di Lucca.

Art. 14 - Violazioni e responsabilità

1. Il Gestore assicura personalmente o a mezzo di delegato il rispetto delle norme contenute nel presente Disciplinare da parte di tutti gli atleti dell'impianto sportivo.
2. Il Gestore ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso dell'impianto a mezzo di propri addetti. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
3. Il Comune di Lucca ha libero accesso all'impianto e può controllare il rispetto del regolare utilizzo dell'impianto sportivo.
4. Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente disciplinare, fermo restando l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni, il Gestore potrà richiamare il soggetto inadempiente ed invitarlo a tenere un comportamento conforme al disciplinare.
5. Nel caso in cui persista l'inosservanza delle presenti disposizioni, il Gestore potrà sospendere l'accesso all'impianto sportivo per un periodo compreso tra i 15 giorni e i 3 mesi o potrà revocare definitivamente l'autorizzazione all'accesso e all'uso dell'impianto sportivo.
6. Gli atleti possono indirizzare eventuali richiami, segnalazioni o suggerimenti sulla gestione dell'impianto direttamente al Comune di Lucca.
7. Eventuali danni arrecati alle attrezzature ed agli immobili messi a disposizione dovranno essere risarciti dai responsabili al legittimo proprietario. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è obbligato al relativo risarcimento.
8. Il Gestore declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e cose prima, durante e dopo le gare, gli allenamenti e le normali lezioni di educazione fisica. Il Gestore non è responsabile di attrezzi personali, indumenti o oggetti e valori eventualmente lasciati negli impianti o temporaneamente depositati negli spogliatoi.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si osservano le leggi e i regolamenti vigenti. Si intendono richiamate, per quanto applicabili in sede di allenamento, le norme tecniche federali per l'apprestamento del campo da gioco dell'atletica leggera, l'uso del campo e degli attrezzi stabilite dalla Fidal